

AUDIZIONE

Commissione Lavoro Camera dei Deputati

14 agosto 2020

Premessa

Alla luce degli episodi riportati dalle principali testate giornalistiche che hanno creato un comprensibile disappunto all'interno del mondo politico, mi viene chiesto di riferire sui principali aspetti del *bonus* concepito in favore dei lavoratori autonomi, incluse le correlate attività di monitoraggio, vigilanza e controllo da parte dell'Istituto.

Ebbene, la complessità della materia e la peculiarità del momento storico che stiamo attraversando imporrebbero una riflessione di più ampio respiro; una riflessione che dia conto anche delle complicazioni che TUTTE le Amministrazioni dello Stato hanno dovuto affrontare, INPS compreso (cosa che, ahimè – e lo dico con rammarico – spesso viene dimenticata o consapevolmente taciuta). Ma per ragioni di tempo e di chiarezza espositiva, mi limiterò, in questa sede, a rappresentare tre punti fondamentali, concernenti:

1. le misure di sostegno alle aziende e ai lavoratori, ed in particolare il ruolo, le modalità di erogazione e la platea dei beneficiari del *bonus* oggetto della presente audizione;
2. l'attività di monitoraggio e vigilanza, con particolare riguardo ai compiti della DC Antifrode, Anticorruzione e Trasparenza;
3. una personale considerazione in merito ai recenti accadimenti che hanno reso l'Ente, ancora una volta, protagonista di una gogna mediatica destituita di ogni fondamento.

1. Le misure di sostegno alle aziende e ai lavoratori

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. Cura Italia, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, **allo scopo di contenere gli effetti negativi dovuti all'emergenza epidemiologica COVID-19, ha previsto misure di potenziamento** del Servizio sanitario nazionale, della Protezione Civile e della sicurezza dei cittadini, nonché di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato e a favore di famiglie e imprese. L'attuazione delle misure di sostegno alle aziende e ai lavoratori disposte dal Legislatore ha richiesto all'Istituto uno sforzo produttivo straordinario. Si è trattato di dover adeguare, in tempi estremamente ridotti e in un contesto di riorganizzazione dei sistemi e delle procedure informatiche derivante dal ricorso diffuso al lavoro agile, la propria capacità di far fronte ai bisogni dei cittadini, bisogni che divenivano via via sempre più intensi con l'acuirsi e il prolungarsi della crisi.

L'Istituto ha dovuto svolgere la propria azione nel rispetto dei principi di legalità entro cui deve, anche in tempi di emergenza svilupparsi l'azione amministrativa.

In un quadro normativo in continuo mutamento, l'Istituto ha contribuito, attraverso i propri atti amministrativi, a contestualizzare e chiarire le modalità di applicazione delle misure di legge rispetto alla specificità delle caratteristiche degli utenti, favorendo la corretta individuazione dei requisiti per il diritto alla prestazione. Ha adottato le istruzioni operative volte a illustrare le modalità di presentazione delle istanze attraverso le procedure telematiche messe a disposizione. Nell'arco di poco più di tre mesi, per la gestione delle misure Covid-19, l'Inps ha emanato 26 circolari e 152 messaggi, oltre ad altri 70 atti amministrativi volti a regolare l'organizzazione dell'attività dell'Istituto a fronte dell'impatto dell'emergenza epidemiologica (smart working, organizzazione del personale e delle strutture, misure di sicurezza, comunicazione esterna, ecc.).

In questi mesi l'Istituto ha continuato a sostenere aziende e lavoratori, assicurando prestazioni a 13,3 milioni di lavoratori per 19,6 miliardi di euro di prestazioni.

Di seguito un quadro di sintesi aggiornato al 3 agosto 2020.

MISURE COVID-19

QUADRO DI SINTESI

INDENNITÀ	N.	UNITÀ DI ANALISI	
Bonus 600 euro (11 categorie)	5.092	domande	
Bonus 600 euro (11 categorie)	4.099	beneficiari	
Estensione del congedo parentale	308	richiedenti	<i>(migliaia)</i>
Bonus Baby-sitting	1.007	domande	
Bonus Baby-sitting	660	richiedenti	
Estensione della legge 104	195	beneficiari	
CIG: ore autorizzate	2.355	ore autorizzate	
ORDINARIA	1.199	ore autorizzate	
FONDI DI SOLIDARIETA'	726	ore autorizzate	
DEROGA	430	ore autorizzate	
CIG: beneficiari a pagamento diretto	3.165	beneficiari	
ORDINARIA	904	beneficiari	
FONDI DI SOLIDARIETA'	935	beneficiari	
DEROGA	1.326	beneficiari	
CIG: beneficiari a conguaglio	2.765	stime	<i>(migliaia)</i>
CIG: indennità mensili a pagamento diretto	7.639	indennità	
CIG: indennità mensili a conguaglio	5.373	stime	
Reddito di emergenza	575	domande	
Bonus lavoratori domestici	266	domande	
	1.953	nuclei familiari richiedenti	
RDC/PDC	1.316	nuclei familiari pagati	
	1.171	nuclei familiari pagati, al netto dei decaduti	
TOTALE			
Beneficiari	13,3	milioni	
Spesa stimata	19,6	miliardi €	

2. Indennità 600 euro

Tra le misure in favore dei lavoratori più deboli la più importante è l'**indennità di 600 euro prevista originariamente solo per il mese di marzo 2020 e solo in favore di cinque categorie di lavoratori:**

1. Professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27)
2. Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Inps (art. 28)
3. Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29)
4. Lavoratori del settore agricolo (art. 30)
5. Lavoratori dello spettacolo (art. 38)

Si riporta di seguito solo una sintesi dei principali requisiti richiesti dalle norme.

I professionisti devono essere titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere attivi alla medesima data. Ai fini dell'accesso all'indennizzo, devono essere iscritti alla gestione Separata di cui all'art.2, comma 26, L.335/1995, non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I lavoratori autonomi beneficiari dell'indennità sono quelli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Nell'ambito di applicazione sono ricomprese le figure degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome. La prestazione è riconosciuta a condizione che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che non siano iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione Separata.

La terza categoria è identificata dalla qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali e devono avere cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, data di entrata in vigore del decreto. Inoltre non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e, sempre alla data del 17 marzo 2020, non devono essere in alcun rapporto di lavoro dipendente.

I lavoratori del settore agricolo sono soprattutto gli operai agricoli a tempo determinato. Nell'ambito di applicazione rientrano, però, anche le figure equiparate di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, e cioè piccoli coloni e compartecipanti familiari. L'indennità viene riconosciuta se i soggetti hanno svolto nel 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo e inoltre non sono titolari di trattamento pensionistico diretto.

Infine, l'indennità è riconosciuta anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, non titolari di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 allo stesso Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a 50.000 euro. Inoltre alla data del 17 marzo 2020 non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente.

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Rilancio, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto (art. 84) che le indennità siano pagate in via automatica anche per il mese di aprile. L'importo riconosciuto è di 500 euro per gli agricoli, e 600 euro per tutte le altre categorie. Lo stesso decreto ha inoltre previsto da aprile l'ampliamento di due categorie: dei

lavoratori somministrati impiegati presso imprese utilizzatrici del settore turismo e stabilimenti termali (art.84 comma 5), dei lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35.000€ (art.84 comma 10).

Si tratta complessivamente di 4,9 milioni di domande di cui 4,1 accolte.

Prospetto 1

Distribuzione delle domande

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. Cura Italia, articoli 27,28,29,30,38 (legge convers. 24 aprile 2020, n. 27)

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Rilancio, articolo 84

Categoria di lavoratori	N. domande pervenute	N. domande accolte	Impegni di spesa per marzo (mln euro)	Impegni di spesa per aprile (mln euro)
Art27 Professionisti/collab.	662.493	410.586	246,4	246,4
Art28 Autonomi	3.084.126	2.872.892	1.723,7	1.723,7
Art29 Stagionali turismo	429.288	214.291	128,6	128,6
Art30 Agricoli	641.310	555.439	333,3	277,7
Art38 Spettacolo	48.488	32.336	19,4	19,4
Art84c5 Somministrati	10.514	1.555	-	0,9
Art84c10 Spettacolo	12.535	7.299	-	4,4
Totale	4.888.754	4.094.398	2.451,3	2.401,1

La classificazione per categoria può subire variazioni per riclassificazioni d'ufficio.

Prospetto2

Distribuzione dei beneficiari per regione

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. Cura Italia, articoli 27,28,29,30,38 (legge convers. 24 aprile 2020, n. 27)

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Rilancio, articolo 84

Regione	Art27 Professionisti/ collab.	Art28 Autonomi	Art29 Stagionali turismo	Art30 Agricoli	Art38 Spettacolo	Totale
Piemonte	28.366	249.662	4.100	13.495	2.047	297.670
Valle d'Aosta	814	8.465	1.475	719	36	11.509
Liguria	10.694	88.093	6.432	3.375	628	109.222
Lombardia	90.430	465.360	9.565	15.237	5.605	586.197
Trentino Alto Adige	5.412	68.453	19.978	9.578	365	103.786
Veneto	29.875	272.698	19.863	19.779	2.732	344.947
Friuli-Venezia Giulia	8.061	55.042	3.941	5.310	693	73.047
Emilia-Romagna	31.988	246.217	18.417	43.757	2.558	342.937
Toscana	27.841	215.373	17.591	20.885	2.123	283.813
Umbria	7.039	48.426	889	6.425	546	63.325
Marche	10.208	92.386	5.755	7.200	772	116.321
Lazio	57.186	211.399	6.525	23.505	10.310	308.925
Abruzzo	8.011	68.154	5.869	9.535	636	92.205
Molise	1.831	17.592	661	1.924	107	22.115
Campania	27.330	210.767	25.656	50.043	3.861	317.657
Puglia	21.430	185.195	19.575	113.227	2.487	341.914
Basilicata	2.745	28.155	2.085	14.699	346	48.030
Calabria	10.037	76.977	9.713	74.149	506	171.382
Sicilia	22.702	179.514	17.370	112.524	2.433	334.543
Sardegna	8.586	84.964	20.386	10.073	844	124.853
ITALIA	410.586	2.872.892	215.846	555.439	39.635	4.094.398

La classificazione per categoria può subire variazioni per riclassificazioni d'ufficio.

Negli stagionali e nello spettacolo sono ricomprese le categorie art.84 commi 5 e 10 del decreto Rilancio.

Per il mese di maggio, l'indennità non è stata rinnovata per i lavoratori agricoli. Inoltre per i lavoratori autonomi il pagamento è a valere sul c.d. Fondo Perduto (art. 25 del decreto Rilancio) e la relativa istanza va presentata all'Agenzia delle Entrate. Per i professionisti della Gestione Separata l'importo è elevato da 600 a 1000 euro (art. 84 comma 2 del decreto Rilancio) e tra i nuovi requisiti è stabilito che il professionista deve avere subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. Occorre presentare una nuova domanda (al momento il numero di nuove domande pervenute è pari a circa 150 mila). Per i collaboratori della Gestione Separata l'importo è elevato da 600 a 1000 euro (art. 84 comma 3 del decreto Rilancio) e tra i nuovi requisiti la norma impone che il rapporto di lavoro sia cessato alla data del 19 maggio. Si procederà a pagamento d'ufficio per chi ha già ricevuto l'indennità nei mesi precedenti e possiede i nuovi requisiti, fatta salva la possibilità di presentare una nuova domanda (al momento il numero di domande pervenute è pari a circa 25 mila). Per gli stagionali l'importo è elevato da 600 a 1000 euro (art. 84 comma 6 del decreto Rilancio). Si procederà a pagamento d'ufficio per chi ha già ricevuto l'indennità nei mesi precedenti e possiede i nuovi requisiti, fatta salva la possibilità di presentare una nuova domanda (al momento il numero di nuove domande pervenute è pari a circa 45 mila). Per i lavoratori dello spettacolo l'importo resta invariato di 600 euro (art. 84 comma 10 del decreto Rilancio). Si procederà a pagamento d'ufficio per chi ha già ricevuto l'indennità nei mesi precedenti e possiede i nuovi requisiti, fatta salva la possibilità di presentare una nuova domanda (al momento il numero di nuove domande pervenute è residuale).

Di seguito il prospetto riassuntivo della mensilità di maggio prevista dal decreto Rilancio.

Prospetto 3

Distribuzione delle domande di maggio

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Rilancio, articolo 84

Categoria di lavoratori	N. domande pervenute	N. domande accolte	Impegno di spesa maggio (mln €)
art 84 commi 1,2,3,- liberi professionisti e rapporti co.co.co iscritti Gestione Separata (ex art 27 dl 18)	159.187	67.191	67,2
art. 84 comma 4 - lavoratori Autonomi gestioni speciali Ago (ex art 28 dl 18)	-	-	
art. 84 commi 5 e 6 - lavoratori stagionali turismo (ex art 29 dl 18)	219.841	150.444	150,4
art.84 comma 7. - operai agricoli (ex art 30 dl 18)	-	-	
art 84 comma 10...- lavoratori dello spettacolo (ex art 38 dl 18)	32.045	29.380	17,6
art. 84 cc5 somministrati (per rt dentro art 29)	12.833	473	0,5
art. 84 c10 spettacolo (per rt dentro art 38)	16.824	10.786	6,5
Totale	440.730	258.274	242,2

L'impianto originario descritto è stato ampliato dal decreto 30 aprile 2020, n. 10, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze. Il decreto ministeriale, in riferimento all'articolo 44 del Decreto Cura Italia, che prevedeva la possibilità di estendere la tutela a ulteriori categorie di lavoratori, ha introdotto **le seguenti ulteriori quattro categorie sempre per il mese di marzo e sempre per un importo di 600 euro**:

1. Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali.
2. Lavoratori intermittenti.
3. Lavoratori autonomi occasionali privi di partita Iva iscritti gestione separata.
4. Incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita IVA, iscritti gestione separata.

Si riporta di seguito solo una sintesi dei principali requisiti richiesti dalle norme.

I lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, devono avere cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra la data del 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e devono avere prestato attività lavorativa per almeno trenta giornate nel predetto arco temporale. Inoltre i suddetti lavoratori non devono alla data di presentazione della domanda essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente - e non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto.

I lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto prestazione lavorativa - nell'ambito di uno o più contratti di tipo intermittente - per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020, sono destinatari dell'indennità Covid-19. Ai fini dell'accesso all'indennità detti lavoratori, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari né di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente – né di trattamento pensionistico diretto.

I lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. In particolare, la norma prevede che detti lavoratori, ai fini dell'accesso alla indennità, siano stati titolari - nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 - di contratti di lavoro autonomo occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 23 febbraio 2020. Inoltre per i contratti di lavoro autonomo occasionale di cui sopra, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito di almeno un contributo mensile nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 23 febbraio 2020. Per i suddetti lavoratori autonomi, infine, la norma prevede che per accedere all'indennità Covid-19 gli stessi, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente - e non siano altresì titolari di trattamento pensionistico diretto.

I lavoratori incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono accedere alla indennità se possono fare valere per il 2019 un reddito annuo - derivante dalle predette attività - superiore a 5.000 euro, e se titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata. Inoltre non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e alla data di presentazione della domanda non devono essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente - né di trattamento pensionistico diretto.

In presenza dei previsti requisiti il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Rilancio, ha previsto (art. 84) che le indennità siano pagate anche per i mesi di aprile e di maggio.

La numerosità di questo "secondo collettivo" di lavoratori è nettamente minore: complessivamente 217 mila domande (di cui 61 mila accolte), quindi neanche il 5% della numerosità del "collettivo originario".

Il decreto Rilancio ha previsto (art. 84) che le indennità siano pagate anche per i mesi di aprile e di maggio.

Prospetto 4

Distribuzione delle domande

Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, 30 aprile 2020, n. 10

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Rilancio, articolo 84

Categoria di lavoratori	N. domande pervenute	N. domande accolte	Impegno di spesa per marzo, aprile, maggio (mln €)
Stagionali altri settori	101.696	30.768	55,4
Intermittenti	83.912	25.671	46,2
Autonomi occasionali	21.293	185	0,3
Venditori a domicilio	10.511	4.368	7,9
Totale	217.412	60.992	109,8

La classificazione per categoria può subire variazioni per riclassificazioni d'ufficio.

Le istruttorie delle domande e la gestione dei pagamenti

Con l'entrata in vigore del Cura Italia, l'Istituto ha individuato come obiettivo prioritario ai fini dell'erogazione di tutte le indennità in argomento, la costruzione di un sistema centralizzato nell'acquisizione delle domande di prestazioni, nella loro gestione istruttoria e infine nell'attività di pagamento. Solo per le attività di riesame delle domande respinte si è preferito recuperare l'azione delle Sedi territoriali e degli operatori che potevano avere un più proficuo ed efficiente rapporto con il lavoratore che non aveva ottenuto la prestazione.

Per consentire la rapida elaborazione delle domande, le informazioni richieste – e quindi da specificare appositamente durante la procedura - sono state fortemente ridotte (limitate a pochi elementi identificativi come il codice fiscale, i recapiti telefonici e di posta elettronica, l'IBAN e una dichiarazione di responsabilità).

Per l'istruttoria amministrativa è stato attivato un sistema di controlli accentratissimi ed automatici in grado di elaborare, senza l'intervento del singolo operatore, grandi quantità di dati in un tempo estremamente breve attraverso l'incrocio di una serie di informazioni reperibili dalle banche dati a disposizione dell'Istituto. A titolo esemplificativo, per verificare il requisito della assenza di iscrizione ad altre forme di tutela previdenziale dei liberi professionisti (art. 27 Cura Italia) i dati sono stati verificati attraverso l'Archivio del Casellario dei Lavoratori Attivi, gli Archivi del Lavoro Dipendente, l'archivio degli Artigiani e dei Commercianti e l'archivio dei Coltivatori diretti, allo scopo di escludere altra iscrizione.

Questo sistema di accentramento delle domande, delle istruttorie e dei pagamenti, rammentiamo al Presidente della Commissione e agli Onorevoli componenti, ha consentito di far fronte alle esigenze di milioni di lavoratori con tempestività e precisione.

Il Cura Italia, infatti, è stato pubblicato il **17 marzo**; i lavoratori hanno potuto presentare le domande telematiche a partire dal **1° aprile**; e i primi pagamenti sono stati assicurati **dal 10 aprile. Dal 12 aprile**) 2 milioni di lavoratori italiani avevano già l'indennità di marzo.

2. Controlli Antifrode prestazioni Covid19

L'estrema semplificazione dei requisiti e delle modalità di accesso alle prestazioni previste dal Decreto Cura Italia rischiava, inevitabilmente, di rendere appetibile il business a soggetti ed organizzazioni che fanno delle frodi alla Pubblica Amministrazione la loro mission. D'altro canto, la situazione emergenziale imponeva di erogare il più rapidamente possibile le prestazioni ad imprese e famiglie.

La Direzione Centrale Antifrode ha, quindi, avviato in parallelo alle attività gestionali delle verifiche identiche per le indennità e le integrazioni salariali per identificare istanze e soggetti a rischio che potrebbero aver "costruito" ex-post il diritto alla prestazione. I controlli, ovviamente, erano diversi a seconda della prestazione ma identici sono gli *output*: liste di soggetti e istanze da mettere a disposizione delle sedi territoriali per la richiesta di eventuale documentazione aggiuntiva e, nei casi di frode manifesta, per il blocco dei pagamenti attraverso la procedura SCUP che rappresenta l'unico possibile punto di contatto dei due processi.

L'attività ha consentito di individuare oltre 3.000 matricole ed evitato l'erogazione di cassa integrazione ad aziende fittizie. Pur se in misura sensibilmente inferiore la "creazione fraudolenta" del diritto alla prestazione ha riguardato anche le indennità 600 euro.

Dopo aver strutturato l'azione più strettamente riconducibile alla lotta all'antifrode, anche in seguito ad alcune anomalie individuate o segnalate, è stata avviata un'attività di controllo amministrativo di secondo livello con particolare attenzione alle indennità 600 euro, in considerazione del fatto che erano liquidate attraverso una procedura centralizzata che per fisiologiche ragioni di processo poteva produrre dei falsi positivi.

Sono state, quindi, segnalate alla Direzione Ammortizzatori Sociali e alla Direzione Tecnologia Informatica soggetti che, a nostro avviso, non avevano diritto al bonus o per i quali si riteneva necessario almeno un supplemento di istruttoria in quanto gli esiti dei controlli di secondo livello avevano evidenziato illogicità o incoerenza:

- circa un migliaio di lavoratori per i quali la qualifica della stagionalità – necessaria all'erogazione del bonus – era stata trasmessa ad INPS dopo la pubblicazione del Decreto (mail del 14.4.2020);
- un'anomalia di lettura da parte della procedura di Gestione delle date di cessazione dei rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa (mail del 16.4.2020)
- circa 1.500 Collaboratori coordinati e continuativi per i quali l'invio della comunicazione di inizio del rapporto era stata fatta con effetto retroattivo dopo l'emissione del decreto;

A partire dalla fine di aprile, l'attenzione si è poi spostata alla verifica puntuale di un altro requisito: per la percezione del bonus il richiedente NON deve essere iscritto, *alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie*. Sulla base di questi controlli sono stati, dunque, segnalati alle Direzioni Centrali interessate in tre distinte *tranche* oltre 40.000 soggetti che, alla data

di presentazione della domanda, risultavano presenti in UNIEMENS e, quindi, iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria.

Nel condurre questa attività di “controllo amministrativo di secondo livello” orientata ad evitare erogazioni di prestazioni indebite, ancorché non fossero effetto di comportamenti fraudolenti, è stata focalizzata l’attenzione sugli amministratori locali per i quali ai sensi della normativa in materia di indennità 600 euro appariva opportuno un approfondimento circa la spettanza del diritto. In particolare, per i consiglieri regionali hanno, infatti, una propria forma di previdenza, mentre particolareggiata è la normativa previdenziale delle altre cariche in ragione di quanto previsto dal capo IV del d.lgs. 267 del 2000. Successivamente si è valutato che anche la particolare situazione previdenziale dei parlamentari giustificasse almeno un approfondimento in quanto iscritti alle speciali forme di previdenza gestite da Camera e Senato.

Sono stati, quindi, attinti dagli Open Data del Ministero degli Interni e della Camera dei Deputati, i dati degli amministratori locali e dei deputati e sono stati incrociati con i dati di coloro che hanno fatto richiesta di bonus. Questo controllo è stato effettuato nella consapevolezza che le informazioni per valutare il diritto dei soggetti in esame non era nella disponibilità della procedura di gestione del bonus in quanto non risiedenti nei nostri archivi, ovvero necessitassero di valutazioni più puntuali.

La questione, d’altra parte, appare tutt’oggi estremamente controversa. Esistono diverse pronunce della Corte di cassazione che affermano la natura non pensionistica dell’assegno/vitalizio dei rappresentanti politici. Sul punto, l’Istituto sta procedendo con le valutazioni di competenza. Ove si trattasse di un fondo obbligatorio in senso stretto, ne potrebbe conseguire, altresì, l’applicabilità di tutte le norme in materia, comprese quelle relative al cumulo pensionistico.

Si tratta di ragionamenti delicati e complessi, che non possono, dunque, peccare di approssimazione.

3. Considerazioni conclusive

Questi i dati e i fatti, gli aspetti tecnici: sono fruibili da parte di chiunque ne abbia interesse. Non hanno colori politici. Non sono “*i miei*” dati: sono “*I dati*” che l’Istituto, che mi onoro di rappresentare, è riuscito a conseguire in un momento così difficile, offrendo tutto ciò che era in grado di concedere: risorse, tempo, impegno, senso civico.

Si può sempre fare meglio. Si può fare di più. Ma questo non giustifica (né mai giustificherà) una campagna denigratoria da parte di chi, evidentemente, ha perso il senso del rispetto verso le Istituzioni.

Tra marzo e aprile il Paese viveva un periodo di estrema difficoltà economica. Le TV e i giornali raccontavano di storie di cittadini che assalivano i supermercati, per sopravvivenza. Il Presidente del Consiglio chiese all’Istituto di fare presto, e noi ci impegnammo a pagare i bonus, uno strumento totalmente nuovo, messo in piedi in 10 giorni, il 15 aprile. Obiettivo che fu raggiunto: i primi 2,7 milioni di bonus furono pagati tra il 15 e il 20 aprile. L’Istituto lavorò sabato e domenica, senza sosta: anche il 25 aprile e il 1° maggio. Il secondo bonus di 600 euro fu pagato con altrettanta solerzia e velocità, un paio di giorni dopo che il “decreto Rilancio” entrò in vigore, il 17 maggio scorso.

Situazioni anomale e irregolari ce ne sono state tante e diverse, sia sui bonus che sulla cassa integrazione, bloccate dalla neo DC Antifrode, Anticorruzione e Trasparenza. Riguardavano tentativi di truffe o irregolarità su IBAN, su codici fiscali. Terminata la fase più critica relativa alla gestione delle richieste, infatti, la DC Antifrode, Anticorruzione e Trasparenza ha iniziato a fare i controlli, nel pieno rispetto della normativa vigente, e su questo il direttore della struttura, che ha operato in piena autonomia, ed in contatto con il Direttore Generale, potrà aggiungere i dettagli. Si tratta di attività preziose che hanno sia la finalità di segnalare alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali possibili anomalie, sia la finalità di correggere o orientare provvedimenti normativi.

A fine maggio il direttore della Direzione Antifrode, Anticorruzione e Trasparenza, mi informa di un problema su cui occorre una riflessione e un approfondimento con la Direzione Ammortizzatori Sociali, ovvero di valutare se le cariche elettive, iscritte ad altri fondi delle loro rispettive istituzioni, siano da escludere dal bonus. In effetti la norma permette ai non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, di percepire il bonus. La Direzione Antifrode intercetta una lista di cariche elettive, con un algoritmo, che pur non essendo iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie, risulterebbero non idonee alla percezione del bonus in quanto iscritte al fondo della istituzione per la quale ricoprono la carica (ad esempio, il fondo di Camera e Senato).

La DC Ammortizzatori sociali, tuttavia, ritiene che la norma sia stata applicata correttamente e, quindi, di non dover procedere ad indebiti verso questi beneficiari. Gli approfondimenti su questo punto sono ancora in corso. Si trattava di oltre 2000 politici a livello locale e nazionale, tra cui 5 deputati della Repubblica che ne avevano fatto richiesta. Il 30 maggio informai i 4 membri del CDA del fatto che la DC Antifrode stava trovando molte irregolarità o fenomeni "peculiari", tra cui il fatto che oltre 2000 politici locali e 3 parlamentari avessero ottenuto il bonus 600 euro.

Il 7 agosto mi chiama il direttore di Repubblica, il dottor Molinari, e mi dice testualmente: "Presidente, il mio giornale ha scoperto una notizia che vuole dare, cioè che 5 parlamentari hanno chiesto il bonus 600 euro." Mi chiede se volevo dare i nomi. Io non smentisco la notizia anche perché altrimenti avrei detto una falsità, ma non rivelo in nessun modo i nomi, né il 7 agosto né successivamente. Molinari mi aveva detto che non avrebbe pubblicato il giorno dopo la notizia, perché aspettava i nomi, voleva dare una notizia completa. Nomi che non ha avuto né da me né evidentemente da nessun altro, visto che la domenica successiva, il 9 agosto, la notizia appare su Repubblica ma senza i nomi.

Voglio testimoniare davanti al Parlamento che questa notizia non è uscita né direttamente né indirettamente dal sottoscritto, e le accuse nei miei confronti, di aver architettato tutto per fini politici, per orientare il voto al referendum o altro sono assolutamente fantasiosi.

Il sottoscritto ha già avviato un audit interno per capire se c'è stata una fuga di notizie dall'Istituto verso Repubblica, e darà vita alle relative sanzioni, come ha sempre fatto anche in passato, come nell'ultimo caso simile quando la informazione di una ex brigatista rossa, percettrice del reddito di cittadinanza, fu data alla stampa.

La DC Antifrode ha doverosamente segnalato anomalie come questa o frodi economicamente più onerose come quelle che hanno riguardato la concessione della cassa integrazione, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali e in piena autonomia. La sua azione oggi permette al Parlamento, nel pieno dei suoi poteri, di correggere una norma, fissando esplicitamente delle esclusioni, alzando il livello di controlli, e fissando ulteriori "paletti" (specie reddituali). L'attività della DC Antifrode,

Anticorruzione e Trasparenza è fondamentale per l'Inps: un Ente che è continuamente nel mirino di attacchi fraudolenti, spesso da parte della criminalità organizzata.

Il nostro Paese sconta il più alto livello di evasione fiscale e contributiva, tra i Paesi avanzati, per oltre 115 miliardi, 3 milioni di lavoratori in nero, zone grigie e situazioni *borderline*. Dovremmo interrogarci sulle ragioni che hanno portato a leggi da voi definite come "poco accorte", e oggi invece siamo a discutere dei motivi per i quali alcuni rappresentanti della Nazione siano stati attenzionati dalla DC Antifrode, Anticorruzione e trasparenza dell'INPS fino ad ipotizzare strategie elettorali e referendarie, e complotti destituiti di ogni fondamento. Quando la politica scarica sulla Amministrazione le sue debolezze, commette un grave errore, manca di lungimiranza, e indebolisce le istituzioni dello Stato, le stesse che ha il compito di tutelare.

I problemi sono tanti, ed occorrerebbe *guardare la luna piuttosto che fermarsi al dito che la indica*. L'Ente non ha interesse alcuno a mantenere segreti i nominativi di "quei rappresentanti" che, forse, hanno dimenticato quale fosse il fine del bonus e la particolarità del momento storico in cui era stato concepito (trascurando, come evidente, lo scopo del loro stesso mandato). Ed è per tali ragioni che sono state attivate tutte le procedure all'uopo occorrenti per garantire la massima trasparenza del proprio operato.

Ma mi sia consentita una valutazione: dall'inizio della pandemia l'Istituto ha occupato le prime pagine dei giornali non per aver pagato 13,3 milioni di cittadini di prestazioni e gestito prestazioni ordinarie per circa 41 milioni di individui al mese, ma per ritardi e presunte inefficienze. Rare le occasioni in cui sono stati portati a conoscenza dei cittadini gli sforzi fatti e i risultati conseguiti in questi mesi. Mai nessun plauso ai controlli attivati per evitare e contrastare comportamenti fraudolenti.

Nessuno chiede gratitudine, è ovvio. Siamo servitori dello Stato e come tali operiamo affinché i più bisognosi ricevano le giuste tutele e i meno onesti le giuste sanzioni. Ma continuare a sminuire - nei casi migliori - e a denigrare - nei casi peggiori - l'attività dell'INPS significa trascendere consapevolmente dalla realtà.

Significa non avere a cuore il bene dell'Italia.

L'INPS continuerà a lavorare per il Paese come ha sempre fatto. E lo farà con la costanza e la dedizione che da sempre contraddistinguono il suo operare, e quello di tutti i suoi 30 mila dipendenti.